

CAPITOLATO GENERALE

D'APPALTO

Suanfarma Italia S.p.A.

Data ultima Revisione: Maggio 2020

Eseguita da:

- **Ing. Christian Marchi (Head of Engineering)**
- **Carlo Calcinardi (CFO)**

INDICE

INDICE	2
PARTE I : CONDIZIONI GENERALI.....	3
1. Art. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.....	3
2. Art. 2 – DEFINIZIONI.....	3
3. Art. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.....	4
4. Art. 4 – LAVORI COMPRESI NEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.....	5
5. Art. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
6. Art. 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	6
7. Art. 7 – AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	6
8. Art. 8 – AUMENTO, DIMINUZIONE E VARIANTI DEI LAVORI.....	6
9. Art. 9 – VARIABILITA' PREZZI.....	7
10. Art. 10 – NORME DI SICUREZZA, SALUTE E PROTEZIONE AMBIENTALE – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.....	7
11. Art. 11 - ASSICURAZIONI.....	9
12. Art. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI.....	10
13. Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	10
14. Art. 14 – ASSISTENZA E CONTROLLO DEI LAVORI.....	11
15. Art. 15 – TRASPORTI DELL'APPALTATORE.....	12
16. Art. 16 – ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE.....	12
17. Art. 17 – INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	13
18. Art. 18 – DISCIPLINA DEL CANTIERE E PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	14
19. Art. 19 – PROGRAMMA LAVORI.....	16
20. Art. 20 – INIZIO DEI LAVORI.....	16
21. Art. 21 – PROGETTAZIONE E DISEGNI.....	16
22. Art. 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	17
23. Art. 23 – MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE.....	17
24. Art. 24 – MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE.....	18
25. Art. 25 – INGRESSO E USCITA MATERIALI E ATTREZZATURE.....	18
26. Art. 26 – RESPONSABILITA' PER DANNI E PERDITE.....	19
27. Art. 27 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	19
28. Art. 28 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	19
29. Art. 29- SANZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
30. Art. 30 – CESSAZIONE ANTICIPATA E SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	20
31. Art. 31 – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - PENALITA' PER RITARDI.....	21
32. Art. 32 – MANUTENZIONE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA.....	21
33. Art. 33 – COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA.....	21
34. Art. 34 – VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI.....	22
35. Art. 35 – GARANZIE E DIFETTI DI ESECUZIONE.....	22
36. Art. 36 – DOCUMENTI DI TRASPORTO E CONSEGNA.....	23
37. Art. 37 – CONTABILITA' E FATTURAZIONE.....	23
38. Art. 38 – PAGAMENTO.....	23
39. Art. 39 – ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	24
40. Art. 40 – IMPEGNO DI SEGRETEZZA e CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	24
41. Art. 41 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI DATI.....	24
42. Art. 42 - PUBBLICITÀ.....	24
43. Art. 43 - BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE.....	24
44. Art. 44 – PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	25
45. Art. 45 - RECESSO DAL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO DA PARTE DEL COMMITTENTE.....	25
46. Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO PER COLPA DELL'APPALTATORE.....	25
47. Art. 47 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	25
48. Art. 48- DIVIETO DI CESSIONE.....	26
49. Art. 49 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.....	26
Allegato 1: Policy Suanfarma di “Corporate Responsibility”.....	27
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE CLAUSOLE.....	Error! Bookmark not defined.

SUANFARMA ITALIA S.p.A.

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

PARTE I : CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il presente Capitolato Generale (CAPITOLATO) contiene le condizioni generali applicabili a tutti gli accordi quadro e ordini di acquisto per appalti e prestazioni di manodopera in genere stipulati dalla Suanfarma Italia S.p.A. in qualità di Committente, da ritenersi efficaci nei confronti dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ.

Esso si applica generalmente a tutti a tutti gli accordi quadro e ordini di acquisto per appalti e prestazioni di manodopera in genere stipulati da Suanfarma Italia S.p.A. Quando, per la natura dell'opera o del servizio prestato, una o più clausole non possano essere applicabili, ciò tuttavia non escluderà l'applicazione delle altre.

Quando l'opera od il servizio debba essere prestato in luoghi in cui il Committente abbia predisposto un apposito regolamento in tema di disciplina di cantiere, sicurezza, antinfortunistica e tutela ambientale, l'APPALTATORE dovrà attenersi a tale regolamento, nella sua versione più aggiornata, che verrà consegnata all'APPALTATORE e s'intenderà formare parte integrante e sostanziale, come norma speciale, delle norme generali contenute nel presente Capitolato e regolanti le medesime materie.

Requisito indispensabile per l'applicazione del presente capitolato consiste nella piena ottemperanza alle normative vigenti in materia di igiene, salute, sicurezza negli ambienti di lavoro e protezione ambientale relative all'attività svolta presso lo stabilimento Suanfarma Italia S.p.A.

1. Art. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Premesse ed allegati fanno parte integrante del presente CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

2. Art. 2 – DEFINIZIONI

I seguenti termini, usati nel presente CAPITOLATO, hanno il significato per ciascuno di essi qui precisato:

- **COMMITTENTE:** Suanfarma Italia S.p.A. od altra società italiana dalla stessa controllata o, se operante nel settore farmaceutico, che è controllata dalla stessa società che controlla la Suanfarma Italia S.p.A.
- **APPALTATORE:** L'Impresa Appaltatrice.
- **PARTI:** Il COMMITTENTE e l'APPALTATORE congiuntamente.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO:** Il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO di Appalto, stipulato tra COMMITTENTE e APPALTATORE, che ha per oggetto il compimento di un'opera o di un servizio che l'APPALTATORE assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Cod. Civ.).
- **CANTIERE:** Area in cui l'APPALTATORE svolge le prestazioni necessarie per l'esecuzione dei LAVORI.
- **ANTIERE LOGISTICO:** Area concessa all'azienda appaltatrice da parte del Committente per l'accantieramento prolungato all'interno della proprietà della Committente.
- **CANTIERE OPERATIVO:** Area presso la quale l'appaltatore svolge le prestazioni di esecuzione dei lavori.
- **AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE:** Area eventualmente messa a disposizione dell'APPALTATORE dal COMMITTENTE e sulla quale l'APPALTATORE appronterà quanto necessario per l'esecuzione dei LAVORI (es.: baracche, uffici, magazzini, officine, infrastrutture, apparecchiature varie ecc.).

STABILIMENTO: Area dove esistono impianti del COMMITTENTE e che può essere interessata dal CANTIERE, all'interno della quale l'APPALTATORE è tenuto al rispetto delle regolamentazioni del COMMITTENTE.

- **LAVORI:** Indifferentemente e collettivamente l'opera o il servizio che costituiscono oggetto del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO e tutte le attività connesse (precedenti o successive) necessarie per l'adempimento del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO a regola d'arte, anche se non espressamente indicate nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.
- **RESPONSABILE DEI LAVORI:** Il tecnico incaricato di rappresentare nel CANTIERE il COMMITTENTE nei confronti dell'APPALTATORE in relazione all'esecuzione dei LAVORI.
- **REFERENTE del servizio:** La persona espressamente incaricata dalla ditta appaltatrice di tenere i rapporti con il rappresentante del COMMITTENTE.
- **DIRETTORE DEI LAVORI:** Il tecnico, in possesso delle necessarie qualifiche e capacità professionali, incaricato (per gli appalti di opere), anche a norma delle vigenti disposizioni di legge, di rappresentare a tutti gli effetti, sul luogo dei LAVORI, l'APPALTATORE.
- **RESPONSABILE DEI LAVORI:** Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.
- **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:** Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo.
- **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
- **DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE:** Titolare dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori in appalto.
- **CAPO CANTIERE / RESPONSABILE DEI LAVORI:** La persona designata dall'APPALTATORE a sovrintendere (per gli appalti di opere), anche a norma delle vigenti disposizioni di legge, alle attività dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei LAVORI, nominato formalmente dal DATORE DI LAVORO.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORI) A CORPO:** CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORI) in cui il corrispettivo è determinato globalmente per tutti i LAVORI.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORI) A MISURA:** CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORI) in cui il corrispettivo è determinato con riferimento ai prezzi unitari di uno o più elementi tipici compresi nei LAVORI.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) MISTO: CORPO/MISURA:** CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) in cui il corrispettivo è determinato parte A CORPO, parte A MISURA. Si presumono compresi nella parte di corrispettivo A CORPO tutti i LAVORI per cui non è espressamente previsto il corrispettivo A MISURA.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) ECONOMIA:** CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) in cui il corrispettivo è determinato in ECONOMIA, qualora non possa essere determinato a CORPO o a MISURA.
- **CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) MISTO: ECONOMIA/CORPO/MISURA:** CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (o LAVORO) in cui il corrispettivo è determinato parte A CORPO, parte A MISURA, parte a ECONOMIA.
- **PROGETTO:** Descrizione dettagliata delle caratteristiche delle opere o dei servizi.

3. Art. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO

Il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO è stipulato esclusivamente in una delle seguenti forme:

- a) atto scritto firmato da COMMITTENTE e APPALTATORE;
- b) scambio di corrispondenza tra COMMITTENTE e APPALTATORE;

c) "ordine" emesso dal COMMITTENTE. In tal caso non si richiede espressa accettazione e il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO si considera concluso nei modi previsti dall'art. 1327 Cod. Civ.

Le modifiche al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO sono valide solo se pattuite in una delle forme suddette.

Del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO fanno parte integrante, in quanto in esso espressamente richiamati, i seguenti documenti:

- SPECIFICA TECNICA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE (Progetto, disegni, tabelle, schemi);
- CAPITOLATO TECNICO SPECIALE DEI LAVORI (ove previsto);
- ELENCO PREZZI.
- Per appalti attinenti attività in campo specificatamente edilizio, non impiantistico industriale, qualora previsto dal Testo unico della sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, rientrano nei contratti il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e il/i Piano/i Operativo/i di Sicurezza.
- Ove previsto dalla natura dell'opera rientrerà tra le clausole contrattuali la redazione e l'applicazione del DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI con le modalità previste dalla COMMITTENTE, ivi inclusi la quantizzazione separata dei costi della sicurezza per i rischi interferenziali.

Ogni discordanza fra i precitati documenti contrattuali (anche se predisposti dal COMMITTENTE) e le norme, obbligazioni e prescrizioni che possa, comunque, riguardare la progettazione e l'esecuzione dei LAVORI dovrà essere tempestivamente segnalata al COMMITTENTE, che provvederà ad impartire le istruzioni necessarie.

4. Art. 4 – LAVORI COMPRESI NEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO

L'APPALTATORE è tenuto ad eseguire i LAVORI con la migliore diligenza, usando le tecnologie più idonee ed aggiornate ed attenendosi alle direttive e prescrizioni previste nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ed eventualmente impartite dal COMMITTENTE durante l'esecuzione di questo.

Si intendono a carico dell'APPALTATORE e compensati dai prezzi concordati tutte le opere, forniture, i servizi, le prestazioni e gli oneri occorrenti per eseguire i LAVORI a perfetta regola d'arte nei termini e nei modi stabiliti. E' perciò inteso che sono anche a carico dell'APPALTATORE tutte le opere e gli adempimenti preparatori e complementari necessari affinché il COMMITTENTE possa usufruire dei LAVORI e non abbia a sopportare, per cause dipendenti dall'APPALTATORE, oneri, intralci, ritardi, ecc..

E' altresì inteso che sono a carico dell'APPALTATORE e compensati dai prezzi contrattuali la dotazione e l'uso degli attrezzi e strumenti (inclusi gli strumenti portatili e da banco e le attrezzature antinfortunistiche) necessari per l'esecuzione dei LAVORI, che dovranno essere i più idonei a tal fine. L'APPALTATORE non può per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni ai LAVORI rispetto alle previsioni contrattuali.

5. Art. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Con la stipulazione del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, l'APPALTATORE riconosce la remuneratività dei prezzi contrattuali, i quali coprono ogni onere ed alea inerente al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, nonché l'utile dell'APPALTATORE stesso.

Nei LAVORI A MISURA, si applicano i prezzi riferiti ad unità di misura, elencati nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, fermo restando che, salvo diverso accordo delle parti, i sistemi di misurazione, conteggio e valutazione sono quelli abitualmente adottati dal COMMITTENTE.

Qualora previsti sono a carico del COMMITTENTE gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale.

La procedura adottata per la formazione dei prezzi, eventuali loro analisi o riferimenti non fanno parte del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, siano essi predisposti dall'APPALTATORE o dal COMMITTENTE, salvo che siano riportati o richiamati espressamente.

L'APPALTATORE non potrà chiedere modifiche dei prezzi concordati, a causa di errata o insufficiente valutazione dell'onerosità dei LAVORI e dei tempi occorrenti per eseguirli, adducendo la presenza di fatti precedentemente non valutati o valutati insufficientemente o l'assenza nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO di idonee specifiche.

In via esemplificativa è esclusa la proponibilità da parte dell'APPALTATORE di qualsiasi richiesta intesa a modificare quanto stabilito dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO nel caso di:

- a) difficoltà di reperimento, sistemazione e trasporto e scarso rendimento della manodopera;
- b) difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dei mezzi occorrenti;
- c) difficoltà di collegamento del CANTIERE alle fonti di energia necessarie per il suo funzionamento (acqua, luce, gas, ecc.).

6. Art. 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

È onere dell'APPALTATORE prendere esatta conoscenza delle circostanze di luogo e di fatto relative ai LAVORI che dovranno essere effettuati. L'APPALTATORE non potrà ostacolare il normale esercizio dello STABILIMENTO e la contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di altre imprese.

In caso di pluralità di APPALTATORI, il COMMITTENTE, durante lo svolgimento dei LAVORI, ha facoltà di coordinare l'attività dei singoli APPALTATORI. Questi ultimi dovranno attenersi alle istruzioni del COMMITTENTE per quel che riguarda i rapporti con gli altri APPALTATORI o con personale del COMMITTENTE in merito alle interferenze che possano sorgere.

7. Art. 7 – AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE deve disporre in tempo utile di tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, concessioni, ecc. disposte per legge, per norma amministrativa o comunque richieste dal COMMITTENTE, necessarie per poter eseguire i LAVORI nei modi, nei tempi e nei luoghi prescritti.

Il COMMITTENTE ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo.

Il mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma precedente costituisce causa di risoluzione del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.

Se il ritardato ottenimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. di cui al presente articolo è dovuto al fatto della Pubblica Autorità, tale ritardo non può essere per alcun motivo o ragione invocato per giustificare ritardi o inadempienze dell'APPALTATORE, avendo le parti convenuto che deve ritenersi a tutti gli effetti presupposto essenziale del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO la garanzia dell'APPALTATORE che egli disporrà al momento previsto per l'inizio dei LAVORI di tali autorizzazioni, licenze o concessioni.

Per i lavori soggetti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della Sicurezza e successive modifiche si fa riferimento agli specifici Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativi di Sicurezza (POS).

8. Art. 8 – AUMENTO, DIMINUIZIONE E VARIANTI DEI LAVORI

Fermo il disposto dell'art. 1659 Cod. Civ., per le variazioni necessarie del progetto e per le variazioni ordinate dal COMMITTENTE, valgono le seguenti norme anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 Cod. Civ.:

- Variazioni necessarie

Qualora durante i LAVORI si verificasse la necessità di eseguire variazioni al progetto o lavori non previsti, ulteriori rispetto a quelli contrattualmente indicati, sia nel caso di CONTRATTO / ACCORDO QUADRO A CORPO che A MISURA, che a ECONOMIA, l'APPALTATORE provvederà tempestivamente a presentare l'offerta per il nuovo prezzo e la relativa analisi.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di aggiudicare ad altri i nuovi lavori.

Lavori eseguiti senza preventiva ed espressa autorizzazione, anche se necessari all'esecuzione dei LAVORI, non saranno liquidati.

Il COMMITTENTE potrà recedere dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO sia nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 1660 Cod. Civ., sia nel caso non si accordi con l'APPALTATORE sulla necessità delle variazioni. In tal caso si applicherà l'art. 28 lett. A) ivi compresa l'ultima parte, esclusa ogni altra indennità o rimborso a favore dell'APPALTATORE.

- Variazioni ordinate dal COMMITTENTE

Al COMMITTENTE è riconosciuta la facoltà di apportare variazioni al progetto previsto nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO e di richiedere, comunque, variazioni dei LAVORI.

L'APPALTATORE è tenuto ad eseguire le variazioni ordinategli dal COMMITTENTE senza diritto a recedere dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO od a sospendere i LAVORI, quali che siano le variazioni richieste, sempre che tali variazioni non comportino sostanziali modifiche della natura dei LAVORI.

Qualora il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO già non contenga gli elementi per la determinazione delle variazioni del compenso, l'APPALTATORE dovrà presentare la relativa offerta ed il COMMITTENTE avrà la facoltà di aggiudicare ad altri l'esecuzione delle variazioni.

9. Art. 9 – VARIABILITA' PREZZI

I corrispettivi globali o unitari pattuiti nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei LAVORI e gli eventuali criteri di variabilità stabiliti nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO si devono intendere fissi ed invariabili con espressa rinuncia, da parte dell'APPALTATORE, ad invocare gli artt. 1664 e 1467 Cod. Civ.

10. Art. 10 – NORME DI SICUREZZA, SALUTE E PROTEZIONE AMBIENTALE – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Si ribadisce l'obbligo dell'APPALTATORE di uniformarsi alle leggi e norme vigenti ed applicabili, riguardanti aspetti di salute, sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale, nonché eventuali aggiunte, varianti, ulteriori prescrizioni regolamentari comunque emanate dalle Autorità preposte alla Prevenzione Infortuni ed all'Igiene del Lavoro. L'APPALTATORE dovrà inoltre rispettare tutte le procedure e regolamenti emanati dal Committente.

L'APPALTATORE farà osservare al proprio personale il divieto di fumo e di assunzione di sostanze alcoliche all'interno dello Stabilimento del Committente.

Inoltre ricade sotto la responsabilità dell'APPALTATORE la verifica dell'assenza di stati di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool dei propri dipendenti.

Con riferimento all' art.125 del D.P.R. 309/1990 ed in applicazione dell' art. 4, comma 1 e 2 della Conferenza unificata del 30 ottobre 2007, la Ditta APPALTATORE dichiara di avere individuato i nominativi delle persone che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

Altresì dichiara che detti nominativi sono stati comunicati al medico competente e che tutte le persone coinvolte sono state informate e formate in materia.

A tal proposito la Ditta APPALTATORE si impegna a trasmettere a Suanfarma Italia S.p.A. alla firma del presente contratto e comunque non oltre 15 giorni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del datore di lavoro, dalla quale si evinca che sono stati individuati i soggetti e svolte le attività di cui al presente comma.

Con riferimento all'art.15 della legge 30 marzo 2001, n.125, a quanto deliberato nella conferenza permanente stato regioni di cui alla seduta del 16 marzo 2006 nonché all' indirizzo applicativo della APSS di data 23 /02/2009 la Ditta APPALTATORE dichiara di avere individuato i nominativi delle persone che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, in materia di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Altresì dichiara che detti nominativi sono stati comunicati al medico competente e che tutte le persone coinvolte sono state informate e formate in materia.

A tal proposito la Ditta APPALTATORE si impegna a trasmettere a Suanfarma Italia S.p.A. alla firma del presente contratto e comunque non oltre 15 giorni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del datore di lavoro, dalla quale si evinca che sono stati individuati i soggetti e svolte le attività di cui al presente comma.

In relazione al richiamato indirizzo applicativo della APSS di data 23/02/2009, di cui vi ha trasmesso copia ed in particolare con riferimento ai punti 2 e 4 della stessa e considerato che Suanfarma Italia S.p.A. rientra tra le aziende a rischio di incidente rilevante (ex Dlgs 344/99), la Ditta APPALTATORE si impegna a fare rientrare tutti i dipendenti operanti all' interno dello stabilimento all' interno dell'elenco citato per tutte le conseguenti attività.

Il presente contratto si intenderà risolto se entro e non oltre 15 gg dalla sottoscrizione del contratto non saranno pervenute le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sopra menzionate ed in ogni caso qualora venisse accertato che non sono state rispettate dalla Ditta APPALTATORE le disposizioni citate nel presente articolo.

E' responsabilità dell'APPALTATORE:

- Prendere conoscenza e informare e formare i propri dipendenti circa i rischi specifici che possono derivare dalle attività del Committente e sulle relative misure di prevenzione e protezione. A tal proposito il Committente si impegna a fornire, mediante la consegna di idonea documentazione (es. DUVRI), dettagliate informazioni sui rischi specifici derivanti dalle proprie attività nelle aree in cui deve essere svolta la prestazione e sulle relative misure preventive e protettive;
- verificare che prima dell'inizio di ogni lavoro il Capo Cantiere abbia ottenuto tramite un responsabile del Committente il permesso di lavoro compilato in tutte le sue parti (V. SOP 34.047); una copia di detti stampati dovrà essere disponibile sul luogo di attività durante tutta la durata del lavoro ed esibita a richiesta dei responsabili del Committente;
- verificare che nelle zone o nei fabbricati dello Stabilimento del Committente ove si svolgono le prestazioni ove vi sia pericolo di incendio o esplosione, non venga fatto uso di attrezzature come saldatrici elettriche, cannelli per saldature ossiacetilenica, mole smeriglio ed altri attrezzi capaci di produrre fiamme o scintille, fatta salva l'autorizzazione prevista a mezzo di permesso a fuoco come previsto da SOP 34.047;
- verificare che nel caso di interventi nella zona di cui al precedente punto il personale sia dotato, di attrezzature antiscintille (Berillio) o opportunamente classificate;
- verificare che tutte le attrezzature di proprietà dell'APPALTATORE siano rispondenti alle vigenti leggi in materia di prevenzione infortuni ovvero sottoposte ai controlli obbligatori di Legge;
- verificare che siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e delle altre persone presenti sia in relazione ai rischi specifici propri dell'attività dell'APPALTATORE e sia in relazione ai rischi specifici segnalati dal Committente prima dell'inizio dei lavori.

Ogni chiarimento sui rischi e le misure preventive e protettive segnalate dal Committente dovrà essere richiesto dall'APPALTATORE prima dell'inizio del lavoro/servizio; l'APPALTATORE, se lo riterrà necessario, potrà richiedere che il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione si coordini con quello del Committente.

L'APPALTATORE si impegna inoltre a non far circolare il proprio personale in altri luoghi di lavoro diversi da quelli affidati allo stesso ovvero espressamente autorizzati.

In tutti i casi in cui sia richiesto l'uso di automezzi (gru-semoventi-trattori-carrelli-monopale etc.) per esigenze di lavoro siano essi di proprietà dell'APPALTATORE o del Committente anche se tale uso debba avvenire nell'interno dello Stabilimento, il personale adibito all'uso dei mezzi suddetti deve essere in possesso della relativa abilitazione alla guida.

Resta inteso che in caso di inadempienza alle norme suddette la responsabilità nel caso di infortuni, di contravvenzioni od altro, ricadrà sull'APPALTATORE restando sollevata il Committente ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza.

I dipendenti dell'APPALTATORE che eseguono i lavori nell'interno dello Stabilimento del Committente dovranno essere dotati, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, di idonei mezzi di protezione secondo le leggi in vigore.

L'APPALTATORE si assume tutte le responsabilità relative alla mancata osservanza delle norme di sicurezza nell'impiego dei recipienti contenenti gas compressi o liquefatti.

L'APPALTATORE si obbliga, altresì, ad adeguarsi prontamente alle disposizioni che fossero impartite da qualsiasi autorità competente in materia.

Durante l'effettuazione dei lavori o al termine degli stessi è responsabilità dell'APPALTATORE provvedere alla gestione dei residui e rifiuti prodotti dalla propria attività.

All'APPALTATORE è fatto divieto di effettuare qualsiasi emissione aeriforme inquinante in atmosfera senza preventiva formale autorizzazione da parte delle autorità preposte ed in ogni caso tale attività dovrà avvenire senza alcun onere o responsabilità per il Committente.

L'APPALTATORE riconosce, in ogni momento, la facoltà del Committente di effettuare a mezzo di persone dalla stessa incaricate, ispezioni per constatare l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato; dà atto, inoltre, che dette ispezioni non liberano l'APPALTATORE dai propri obblighi e responsabilità.

L'inosservanza da parte dell'APPALTATORE di quanto previsto nel presente Capitolato è motivo di interruzione dei lavori/servizi nonché di rescissione del rapporto contrattuale.

Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alle norme di cui sopra l'APPALTATORE risponde in modo diretto ed esclusivo, manlevando il COMMITTENTE da ogni conseguenza dannosa che gli potesse derivare da tali infrazioni od inadempienze.

Qualora l'APPALTATORE od i terzi di cui l'APPALTATORE è responsabile non ottemperino, è facoltà del COMMITTENTE, comunicata la violazione all'APPALTATORE e se del caso anche alle autorità competenti, risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.

E' parimenti facoltà del COMMITTENTE far sospendere immediatamente i LAVORI, qualora si verificasse un incidente a danno di dipendenti dell'APPALTATORE o di dipendenti del COMMITTENTE o di terzi.

In caso di sospensione dei LAVORI, questi potranno riprendere solo quando l'APPALTATORE abbia dimostrato di essersi completamente adeguato alle norme antinfortunistiche.

Il tempo di sospensione dovrà essere recuperato dall'APPALTATORE e non si applicherà l'art. 28 lett. B).

L'APPALTATORE si impegna, nello svolgimento delle proprie attività per conto del COMMITTENTE, alla più attenta e scrupolosa osservanza delle leggi vigenti nel settore e più precisamente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato previste nel decreto medesimo.

Nello svolgimento delle proprie attività l'APPALTATORE opererà inoltre nel rispetto di quanto stabilito dal Codice di Comportamento, dal Codice dei Fornitori e dalle linee guida di Corporate Responsibility del Suanfarma Italia S.p.A., che dichiara di avere ricevuto e rispettare, con particolare riferimento alle parti relative ai compensi illeciti ed alle disposizioni relative all'etica di business.

L'inosservanza da parte dell'APPALTATORE degli impegni di cui sopra è considerata dal COMMITTENTE circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto a Suanfarma Italia S.p.A. di risolvere anticipatamente il presente accordo ai sensi dell' art. 1456 del codice civile, ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti.

- NOTA DUVRI

Con riferimento al Testo Unico sulla sicurezza, Decreto Legislativo n.81 di data 9 aprile 2008 e s.m.i., il contratto è da ritenersi valido, previa sottoscrizione da parte della società del documento di valutazione dei rischi inerente l'attività Suanfarma Italia S.p.A, documento nel quale è inclusa la valutazione del rischio interferenziale generale di stabilimento (DUVRI) e dal momento in cui sarà pervenuta a Suanfarma Italia S.p.A. la valutazione di rischio della ditta appaltante, riferita al rischio della committente.

Gli oneri di sicurezza relativi alle operazioni non identificate nel DUVRI sopra richiamato, saranno oggetto di valutazione specifica, tramite il permesso di lavoro sicuro di cui alla SOP 34.047. Per quanto riguarda i costi relativi alla sicurezza saranno quantificati analiticamente nell'ordine di acquisto. La valutazione del rischio di interferenza ed i relativi costi di sicurezza , saranno passibili di modifiche prima dell' inizio o durante l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'attività rientrasse tra quelle previsto nel titolo IV del decreto legislativo n° 81 la COMMITTENTE consegnerà il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), a fronte del quale prima dell'inizio dei lavori la ditta appaltatrice presenterà il proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.).

- SEVESO

L'APPALTATORE dovrà dare evidenza, su richiesta del Committente, della formazione del proprio personale in tema di sicurezza, salute e protezione ambiente, ivi compreso quanto espressamente previsto dal Decreto Severo (D.Lgs. 334/99 e successive modifiche).

11. Art. 11 - ASSICURAZIONI

Senza che ciò costituisca limite delle sue responsabilità, l'APPALTATORE dovrà stipulare tutte quelle polizze assicurative che fossero giudicate opportune dal COMMITTENTE in relazione ai LAVORI. In ogni caso (anche di accettazione di polizze già in corso), l'APPALTATORE, se richiesto dal COMMITTENTE anche nel corso dei LAVORI, dovrà apportare alle sue polizze quelle modifiche o integrazioni ritenute necessarie dal COMMITTENTE. Nell'ipotesi qui considerata, l'effettuazione delle modifiche e integrazioni della polizza dell'APPALTATORE richieste dal

COMMITTENTE sarà considerata condizione essenziale dell'efficacia del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, il quale si intenderà perciò a tutti gli effetti risolto, su richiesta del COMMITTENTE, ove l'APPALTATORE non dia la prova di tali integrazioni e modifiche entro il termine indicato a tal fine dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE dovrà inoltre provare di aver ottemperato agli impegni di legge per l'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti per infortuni sul lavoro e professionali in genere. Tale prova dovrà essere data da parte dell'APPALTATORE anche per i suoi eventuali subappaltatori. L'APPALTATORE dovrà inoltre provare di essersi adeguatamente assicurato per il rischio di R.C. verso i dipendenti suoi e di eventuali suoi subappaltatori e fornitori e verso terzi.

12. Art. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei LAVORI, l'APPALTATORE dovrà applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge ed amministrative in materia di lavoro subordinato, nonché tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro della categoria, ivi compresi gli eventuali accordi integrativi aziendali.

I succitati obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se sia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'APPALTATORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire alla Committente copia del DURC valido, o qualora per ritardi burocratici ne fosse impedito dovrà supplire allo stesso con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fornire il predetto DURC in tempi stretti. Per le Società per le quali non si applica il DURC le stesse dovranno esibire prova della regolarità contributiva tramite copia del modello F24.

La Committente si riserva la possibilità di verificare direttamente o tramite Società terze che l'APPALTATORE abbia regolarmente retribuito i propri dipendenti.

In difetto dell'esatto e puntuale assolvimento dei succitati obblighi, il COMMITTENTE, comunicata l'inadempienza all'APPALTATORE e, se del caso, anche alle competenti autorità, si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

Nel caso in cui dal mancato o inesatto adempimento di tali obblighi derivi, per espressa disposizione di legge, una responsabilità solidale tra APPALTATORE e COMMITTENTE, quest'ultimo, impregiudicato ogni altro suo diritto, avrà facoltà di effettuare, su quanto dovuto all'APPALTATORE, trattenute in misura pari a quanto non versato dall'APPALTATORE per salari, indennità, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc., ivi compresi gli importi delle eventuali sanzioni pecuniarie.

Tutte le somme sopra previste verranno dal COMMITTENTE accantonate sino a quando l'APPALTATORE non abbia dimostrato di avere provveduto integralmente ad adempiere i suoi obblighi, oppure sino a quando non siano trascorsi i termini di prescrizione o decadenza previsti dalla legge; nel caso in cui l'adempimento dei succitati obblighi venga richiesto al COMMITTENTE, in virtù della succitata responsabilità solidale o per effetto di quanto previsto dall'art. 1676 Cod. Civ., il COMMITTENTE, fatti salvi gli altri diritti e ragioni nei confronti dell'APPALTATORE, provvederà a prelevare quanto necessario dalle somme come sopra trattenute, con rinuncia, sin d'ora, da parte dell'APPALTATORE, ad avanzare qualsiasi pretesa o diritto.

La Committente, prima di procedere all'appalto dei lavori, acquisirà certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e autocertificazione dell'Appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 (V. SOP 39.005).

13. Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE ha piena libertà e facoltà di organizzarsi per l'esecuzione dei LAVORI (mezzi, attrezzature e personale) nella maniera che ritiene più opportuna purché sia garantito il pieno rispetto dei programmi, vincoli, specifiche tecniche, condizioni di sicurezza, salute e tutela ambientale concordati con il COMMITTENTE e risultanti dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o oggetto di norme di legge, procedure o regolamenti del Committente. Al COMMITTENTE è in carico l'obbligo di ispezionare e controllare l'andamento dei LAVORI e l'osservanza delle leggi e regolamenti.

Valgono inoltre le seguenti specifiche disposizioni

a) - Appalto di opere

L'APPALTATORE deve essere stabilmente rappresentato sul luogo dei LAVORI da un CAPO CANTIERE (RESPONSABILE DEI LAVORI), che dovrà essere persona ben accetta al COMMITTENTE.

La direzione dei LAVORI spetta al COMMITTENTE, che deve quindi provvedere a propria cura e spese alla direzione tecnica dei LAVORI, nominando, quando la legge lo richiede, quale DIRETTORE DEI LAVORI un professionista avente i requisiti di legge e le competenze specifiche per espletare le mansioni affidategli.

Qualora il DIRETTORE DEI LAVORI non svolga anche il compito di RESPONSABILE DEI LAVORI la Committente dovrà nominare quest'ultimo in possesso dei requisiti di legge e le competenze specifiche per espletare le mansioni affidategli

Il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà inoltre, in particolare, ottemperare a quanto previsto dagli art. 4 e 6 della Legge n. 1086 del 5.11.1971 e successive modificazioni anche per quanto relativo alla denuncia al Genio Civile competente per territorio delle opere eseguite in cemento armato ed a struttura metallica ed all'obbligatorietà dell'esecuzione del loro collaudo statico finale e con osservanza delle relative modalità esecutive.

Ove e quando lo ritenga necessario, il COMMITTENTE potrà prescrivere che il RESPONSABILE DEI LAVORI risieda in luogo prossimo al CANTIERE o presti la sua opera esclusivamente per i LAVORI.

Eventuali sostituzioni del RESPONSABILE DEI LAVORI per conto dell'APPALTATORE devono essere preventivamente notificate al COMMITTENTE per iscritto ed effettuate in modo da non causare soluzioni di continuità nella rappresentanza e saranno efficaci solo dopo che il COMMITTENTE avrà comunicato il suo gradimento.

Fermi restando gli obblighi personali che di fronte alla legge assumono le persone incaricate dall'APPALTATORE della RESPONSABILITA' dei LAVORI e del CANTIERE, l'APPALTATORE resta pienamente e solidalmente responsabile dell'operato di dette persone di fronte al COMMITTENTE.

L'APPALTATORE sarà perciò, tenuto a sostituire immediatamente tali tecnici allorché, nell'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al COMMITTENTE dall'art. 1662 Cod. Civ., questi abbia constatata l'inidoneità di tali persone.

Nel caso di inadempienza da parte dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

b) - Appalto di servizi

Se richiesto dal COMMITTENTE, l'APPALTATORE designerà un REFERENTE per il servizio.

Qualora la natura personale e fiduciaria del servizio lo richieda, il COMMITTENTE potrà subordinare al proprio gradimento, in tutto o in parte, la scelta delle persone incaricate dall'APPALTATORE per la prestazione del servizio. In tal caso eventuali sostituzioni degli incaricati devono essere preventivamente notificate al COMMITTENTE per iscritto ed effettuate in modo da non causare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio e saranno efficaci solo dopo che il COMMITTENTE avrà comunicato il suo gradimento.

L'APPALTATORE resta comunque pienamente e solidalmente responsabile dell'operato di dette persone di fronte al COMMITTENTE.

14. Art. 14 – ASSISTENZA E CONTROLLO DEI LAVORI

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1662 Cod. Civ., di impartire all'APPALTATORE le disposizioni ritenute più opportune per l'osservanza del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ed in particolare di eseguire, in ogni momento, qualsiasi controllo, di far sospendere i LAVORI per porre rimedio, a spese dell'APPALTATORE, in caso di LAVORI eseguiti non in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Ai fini di cui sopra il COMMITTENTE potrà avvalersi di un RESPONSABILE DEI LAVORI o di un proprio rappresentante incaricato a seconda che si tratti rispettivamente di appalto di opere o di servizi.

La presenza dell' RESPONSABILE DEI LAVORI o del rappresentante incaricato non esonera, comunque, l'APPALTATORE dalle responsabilità che ad esso fanno capo per CONTRATTO /

ACCORDO QUADRO o per legge e non comporta per il COMMITTENTE alcun obbligo o assunzione di responsabilità di alcun genere.

15. Art. 15 – TRASPORTI DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà provvedere a propria cura, spese e rischio a tutti i trasporti e movimentazioni che si rendessero necessari in relazione ai LAVORI.

Sono compresi, in via esemplificativa ma non limitativa, il trasporto dei materiali (in caso vengano forniti dal COMMITTENTE, in accordo a quanto previsto dall'art. 22, dal punto di consegna a piè d'opera), dei mezzi d'opera e delle attrezzature di competenza dell'APPALTATORE, dello smaltimento a norma di legge dei rifiuti.

E' quindi vietato all'APPALTATORE l'uso dei mezzi di movimentazione e trasporto di proprietà del COMMITTENTE a meno che non vi sia uno specifico accordo scritto tra le Parti.

L'APPALTATORE può far circolare i propri veicoli nello STABILIMENTO con l'autorizzazione della direzione, che la concede in base alle normative del COMMITTENTE. Il rilascio di autorizzazioni per autoveicoli è limitato allo stretto necessario.

Per la circolazione interna valgono le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili e se non espressamente derogate, e qualsiasi altra prescrizione emessa dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE per la movimentazione di materiali e trasporto di persone nelle aree comuni dello STABILIMENTO, si impegna ad utilizzare mezzi efficienti ed idonei, abilitati dalle autorità competenti e sottoposti alle revisioni periodiche di legge, e ad impiegarli correttamente in conformità con le caratteristiche dei mezzi stessi.

La contravvenzione alle norme di cui sopra, comporta il ritiro immediato del permesso di circolazione interna dei veicoli o delle persone.

16. Art. 16 – ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE

Le attrezzature, apparecchiature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto che saranno impiegati per l'esecuzione dei LAVORI dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati alla natura dei LAVORI ed ai termini di consegna stabiliti.

Tutti i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature (i mezzi di sollevamento, gli attrezzi di tipo elettrico, pneumatico, i macchinari ecc.) dovranno essere rispondenti a quanto prescritto dalle vigenti norme e dagli Enti di controllo preposti nonchè possedere tutte le certificazioni d'omologazione e marcature prescritte da norme applicabili in Italia. E' vietato l'uso di attrezzature, apparecchiature e mezzi del COMMITTENTE, salvo espressa autorizzazione scritta.

L'APPALTATORE, all'atto dell'introduzione in STABILIMENTO dei propri macchinari ed attrezzature, deve consegnare al COMMITTENTE la bolla di entrata materiali, secondo il modello predisposto dal COMMITTENTE -se previsto-, debitamente compilata, nella quale devono essere indicati tutti i dati richiesti e quant'altro utile ad una esatta identificazione.

Ogni elenco deve essere numerato e intestato con la ragione sociale dell'APPALTATORE.

Una copia della bolla entrata materiali verrà restituita all'APPALTATORE vistata.

I macchinari e le attrezzature devono avere un marchio indelebile di identificazione che deve essere indicato nell'elenco di cui sopra.

L'APPALTATORE deve scaricare e depositare i macchinari, le attrezzature ed i materiali nell'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE assegnatagli, qualunque sia il mezzo di trasporto con cui gli stessi giungono in STABILIMENTO.

L'APPALTATORE deve tenere aggiornato un libro contabile di carico e scarico dei propri macchinari ed attrezzature. Per lo scarico delle attrezzature deve essere richiesta la presenza del RESPONSABILE DEI LAVORI che verificherà la rispondenza dei macchinari e delle attrezzature scaricate firmando, a controllo avvenuto, le relative bolle.

All'atto dell'uscita macchinari o attrezzature, l'APPALTATORE deve compilare la bolla di uscita da consegnare al RESPONSABILE DEI LAVORI, redatta con gli stessi criteri e modalità seguiti per l'entrata, ed osservando la stessa prassi usata all'atto dell'ingresso del materiale in STABILIMENTO.

Su tale elenco dovranno inoltre essere indicati anche i riferimenti dell'elenco di entrata e della posizione di inventario.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di negare l'uscita di macchinari ed attrezzature non indicati negli elenchi o comunque non aventi le stesse caratteristiche di macchinari ed attrezzature entrati.

L'APPALTATORE non può vantare diritto alcuno sui macchinari e sulle attrezzature comunque in suo possesso, che non risultino coperti da regolare documento di entrata in STABILIMENTO; in mancanza della predetta documentazione, detti macchinari ed attrezzature si presumeranno di proprietà del COM-MITTEENTE.

L'APPALTATORE non deve introdurre nello STABILIMENTO macchinari ed attrezzature non attinenti ai LAVORI.

L'APPALTATORE non è autorizzato a costruire attrezzature all'interno dello STABILIMENTO, se non espressamente previsto dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

Il COMMITTEENTE si riserva la facoltà di controllare in ogni momento le giacenze ed i movimenti dei macchinari e delle attrezzature di sua proprietà o di proprietà dell'APPALTATORE esistenti nel CANTIERE o dislocate entro lo STABILIMENTO.

17. Art. 17 – INSTALLAZIONI PROVVISORIE

Nel caso in cui, per le esigenze connesse con l'esecuzione dei LAVORI, il COMMITTEENTE assegni all'APPALTATORE un'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE, tale assegnazione avrà carattere del tutto precario e l'ampiezza e l'ubicazione della stessa potranno essere variate in ogni momento dal COMMITTEENTE a suo insindacabile giudizio, senza che, in alcun caso, l'APPALTATORE possa avanzare riserve o pretese.

L'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE è consegnata nello stato in cui essa si trova, restando a cura e spese dell'APPALTATORE il controllo e la sistemazione della stessa.

Sono, altresì, a completa cura e spese dell'APPALTATORE i lavori e le opere per formare e mantenere il CANTIERE e le infrastrutture (strade di collegamento comprese).

Le richieste di eventuali AREE DI ALLESTIMENTO CANTIERE, devono essere inoltrate ai Servizi Tecnici di STABILIMENTO unitamente al progetto. Solo dopo il benestare dei Servizi Tecnici di STABILIMENTO potrà essere inoltrata al Comune la richiesta per l'eventuale concessione edilizia.

Gli oneri relativi sono a carico dell'APPALTATORE.

Le assegnazioni di aree devono risultare da apposito verbale.

L'APPALTATORE dovrà occupare esclusivamente le aree ad esso assegnate, rimuovere e spostare quei materiali che risultassero di intralcio al normale esercizio dello STABILIMENTO o ad altri LAVORI in corso di esecuzione.

Le AREE DI ALLESTIMENTO CANTIERE devono essere a cura dell'APPALTATORE mantenute pulite, delimitate e munite di cartello, delle dimensioni e formato unificato, su cui deve risultare la ragione sociale dell'APPALTATORE e, per ogni AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE, il numero attribuito dai Servizi Tecnici e, per le aree di lavoro, anche il numero del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO a fronte del quale i LAVORI vengono eseguiti.

L'APPALTATORE, salvo accordi contrattuali diversi e comunque nel rispetto delle leggi vigenti, deve provvedere -a propria cura e spese- alla raccolta, evacuazione e smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla propria attività (vedi art. 10).

L'APPALTATORE, all'interno dello STABILIMENTO, non potrà effettuare LAVORI non attinenti al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

Al riguardo l'APPALTATORE dovrà ottenere, sempre a sua cura e spese, tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la formazione, il mantenimento e l'esercizio del CANTIERE.

In ogni caso l'APPALTATORE deve comunicare, prima di prendere in consegna l'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE, quali installazioni e quali lavori è suo interesse realizzare per ricevere apposita autorizzazione dal COMMITTEENTE.

Ove esistenti in rete e disponibili, l'acqua potabile e industriale, l'energia elettrica, il vapore e l'aria compressa, ecc., necessari per l'esercizio ed il funzionamento del CANTIERE, sono messi a disposizione dal COMMITTEENTE alle prese più vicine. L'onere per il loro allacciamento resta a carico dell'APPALTATORE, il quale agirà in presenza del personale del COMMITTEENTE, o in conformità a precise indicazioni del medesimo.

Tali allacciamenti dovranno rispondere alle vigenti norme di sicurezza ed a quelle particolari in vigore nello STABILIMENTO e non dovranno recare intralcio all'attività degli altri appaltatori.

A tal fine l'APPALTATORE si impegna a spostare o modificare, senza richiedere alcun compenso, le linee, le condutture e le apparecchiature provvisorie, su segnalazione del COMMITTENTE, nel più breve tempo possibile.

Al termine dei LAVORI - ed in tutti i casi in cui il COMMITTENTE richieda lo spostamento dell'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE - l'APPALTATORE è tenuto a rimuovere immediatamente, a sua cura e spese, tutte le installazioni dell'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE, rimettendo le cose nel preesistente stato, in modo da restituirla completamente sgombra da persone e cose, provvedendo al trasporto e allo stoccaggio/smaltimento dei rottami o detriti nelle aree indicate dal COMMITTENTE, ivi compresa la discarica eventualmente dislocata fuori STABILIMENTO.

Nel caso in cui l'APPALTATORE non ottemperi a quanto sopra disposto, vi provvede, a spese dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE, il quale, impregiudicato ogni suo altro diritto, ha il diritto di sgomberare come meglio crede la zona interessata senza perciò dover rispondere di danno alcuno.

A garanzia del pagamento di tali spese da parte dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE può effettuare delle congrue trattenute sui pagamenti a questo dovuti ed ha anche il diritto di ritenzione sui materiali e sulle attrezzature di proprietà dell'APPALTATORE lasciati nell'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE.

18. Art. 18 – DISCIPLINA DEL CANTIERE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE è responsabile del mantenimento della disciplina e dell'ordine tra i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori e si impegna ad adibire ai LAVORI personale di pieno gradimento del COMMITTENTE.

L' APPALTATORE dovrà adibire nell'effettuazione delle opere o servizi esclusivamente personale capace e idoneo a coadiuvarlo nella condotta dei lavori.

L'APPALTATORE farà osservare al proprio personale il divieto di accedere agli impianti, reparti o luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata o di uscita;

Il COMMITTENTE può comunque esigere in ogni momento l'immediato allontanamento, a suo insindacabile giudizio, di quelle persone che non fossero di suo gradimento.

Il Servizio Sorveglianza dello Stabilimento, per ragioni di Security, deve essere giornalmente a conoscenza delle generalità e del numero delle persone dipendenti da Imprese che eseguono o seguono lavori concessi in appalto, nonché dove esse operano.

Il personale dell'APPALTATORE deve attenersi assolutamente all'orario di lavoro in vigore presso l'insediamento Industriale del Committente dove si svolge la prestazione.

Qualsiasi deroga dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Direzione del Reparto interessato ai lavori.

Il personale dell'APPALTATORE che si allontana dallo Stabilimento durante l'orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Responsabile dei lavori.

L'APPALTATORE si impegna ad osservare e fare osservare le modalità stabilite dal COMMITTENTE per l'accesso e la permanenza nel CANTIERE.

L'APPALTATORE è responsabile di tutte le conseguenze dannose che abbiano a verificarsi a seguito di violazione da parte dell'APPALTATORE o di terzi dei quali debba rispondere degli obblighi succitati e che interessino persone o cose del COMMITTENTE o di terzi, sia che tali conseguenze abbiano a verificarsi nell'ambito del CANTIERE oppure al di fuori di esso.

Nel CANTIERE, nell'AREA DI ALLESTIMENTO CANTIERE e nello STABILIMENTO non potranno avere accesso persone o cose non necessarie per l'esecuzione dei LAVORI.

L'APPALTATORE, prima dell'ingresso nello STABILIMENTO deve indicare alla Direzione del COMMITTENTE l'elenco del personale destinato ad aver accesso allo STABILIMENTO per l'esecuzione dei LAVORI con l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale ed assicurativa. La Committente assegnerà un badge che dovrà essere esibito in ogni momento a richiesta.

L'APPALTATORE deve presentare tutta la documentazione attestante la regolare assunzione dei propri dipendenti.

L'ingresso in STABILIMENTO non verrà consentito al personale per il quale non sarà stata presentata la documentazione di cui sopra.

Detti elenchi devono essere consegnati con almeno 24 ore lavorative di anticipo a ufficio/persona indicata dal Committente.

La documentazione richiesta sarà pervenuta al COMMITTENTE tramite un portale apposito – Portale fornitori – che gestirà tutti i documenti e la loro scadenza. Ad ogni impresa esterna sarà assegnata un'utenza sul suddetto portale, che verrà gestito in autonomia dalle imprese tramite un suo referente interno. In base alla tipologia di lavoro che verrà svolto nello Stabilimento del Committente dovranno essere inseriti differenti documenti societari e personali dei dipendenti.

Solo una volta ultimata la procedura di inserimento dei documenti sul portale, si potrà mandare la richiesta di accesso per i singoli tecnici. Ogni richiesta verrà visionata individualmente e sarà sottoposta al processo di approvazione. Qualora tutti i documenti saranno considerati validi, il tecnico sarà autorizzato all'accesso; se così non fosse, il COMMITTENTE contatterà l'APPALTATORE per chiarimenti o modifiche ai documenti inseriti sul portale.

Il Committente autorizzerà l'ingresso nello Stabilimento del Committente del personale dell'APPALTATORE, facendo rilasciare al personale, da parte del Servizio Sorveglianza, i tesserini magnetici di riconoscimento come di seguito indicato:

18.1 Al personale dell'APPALTATORE autorizzato sarà consegnato un tesserino magnetico di riconoscimento per l'accesso e la circolazione nello Stabilimento. I tesserini devono essere conservati da ogni dipendente dell'APPALTATORE con la massima cura ed impiegati per la timbratura giornaliera.

18.2 I mezzi di trasporto del personale dell'APPALTATORE devono portare esposto il contrassegno di riconoscimento per l'accesso in stabilimento distribuito dal Servizio Sorveglianza del Committente. I tesserini ed i contrassegni per i mezzi di trasporto di cui ai punti precedenti dovranno essere restituiti al Servizio Sorveglianza dello Stabilimento ogni qualvolta un dipendente sospende le sue prestazioni, per qualsiasi ragione, escluso malattia o infortunio.

18.3 Lo smarrimento del tesserino di cui al punto 18.1. ne comporta l' addebito all'APPALTATORE.

18.4 Nel caso di deterioramento del tesserino l'APPALTATORE potrà chiedere la sostituzione.

18.5. In caso di rientro del personale che aveva precedentemente restituito il tesserino al Servizio Sorveglianza sarà sufficiente fare una richiesta interna in duplice copia da parte del responsabile dei lavori dell'APPALTATORE per riottenere il tesserino.

18.6. - I tesserini di cui al punto 18.1 devono essere sempre portati in modo ben visibile durante tutto il tempo di permanenza nell'ambito dello stabilimento.

18.7.- Nel caso di cessazione totale degli appalti, l'APPALTATORE si impegna a restituire tutti i contrassegni e tesserini in dotazione.

18.8. - I contrassegni di cui al punto 18.2 devono essere esposti in modo ben visibile onde agevolare il controllo all'ingresso nello Stabilimento e durante la sosta nel parcheggio.

Al personale che risulterà sprovvisto di detti documenti, non sarà consentito l'accesso nello STABILIMENTO e, se già in STABILIMENTO, verrà allontanato.

L'APPALTATORE deve comunicare tempestivamente per iscritto tutte le eventuali successive variazioni che si dovessero verificare tra il personale addetto ai LAVORI (aumenti, diminuzioni, variazioni di qualifica, ecc.).

L'APPALTATORE deve inoltre dotare gli indumenti di lavoro (tute, elmetti, ecc.) di etichetta indelebile, indicante la propria denominazione sociale; far sì che i suoi dipendenti timbrino il tesserino magnetico; comunicare all'RESPONSABILE DEI LAVORI le giornate di presenza e le ore lavorate a fronte di ciascun CONTRATTO.

Il personale dell'APPALTATORE non può lasciare lo STABILIMENTO durante il turno di lavoro senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile dei lavori.

L'APPALTATORE dovrà comunicare alla direzione di STABILIMENTO, al momento dell'evento, gli infortuni, incidenti e quasi incidenti e, successivamente. Ogni sei mesi l'APPALTATORE comunicherà la situazione degli infortuni riportata sul registro infortuni, con riserva da parte della Committente di richiederne copia.

L'APPALTATORE dovrà preventivamente e tempestivamente comunicare per iscritto alla direzione di STABILIMENTO:

- a) eventuali scioperi interessanti i LAVORI indicandone: modalità, durata, motivazione, personale interessato, percentuale scioperanti;
- b) richiesta ed effettuazione di assemblee del proprio personale, indicandone: modalità, durata, motivazione, ecc.;

c) richiesta di ricorso alla C.I.G. o ad altri ammortizzatori sociali e relativo termine, indicandone numero di CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, motivazione, modalità, personale interessato, ecc.

L'APPALTATORE dovrà inoltre dimostrare, ogni volta che gliene venga fatta specifica richiesta, di essere in regola con il versamento dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, ecc.).

Non è consentito l'ingresso in STABILIMENTO al personale di età inferiore a diciotto anni.

L'APPALTATORE è responsabile inoltre della custodia e della buona conservazione di tutte le attrezzature di lavoro, macchinari e materiali, nonché delle cose di pertinenza di suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori, manlevando il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

19. Art. 19 – PROGRAMMA LAVORI

Se non già stabilito in CONTRATTO / ACCORDO QUADRO prima dell'inizio dei LAVORI, l'APPALTATORE dovrà presentare e concordare con il COMMITTENTE un programma dettagliato di esecuzione dei medesimi.

Anche eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei LAVORI dovranno essere concordati tra l'APPALTATORE ed il COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE si riserva di modificare i programmi per giustificati motivi senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il COMMITTENTE.

All'APPALTATORE è fatto obbligo di partecipare, in maniera costruttiva, alla programmazione, in particolare quando i LAVORI prevedono l'impiego di più imprese e debbono essere eseguiti in luoghi ove esistono interferenze con le normali attività del COMMITTENTE.

20. Art. 20 – INIZIO DEI LAVORI

L'inizio dei LAVORI deve risultare da apposito verbale e dalla data di esso decorre il tempo utile per il compimento dei LAVORI.

Qualora l'APPALTATORE non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio dei LAVORI, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, fatto salvo il risarcimento dei danni.

I LAVORI devono essere eseguiti con impiego di mezzi e mano d'opera tali da assicurare il rispetto dei programmi concordati con il COMMITTENTE.

Nel caso che insorgano validi motivi per lo spostamento della data di ultimazione dei LAVORI, l'APPALTATORE, pena la decadenza, deve segnalare per iscritto, entro dieci giorni dal loro manifestarsi, gli inconvenienti, indicando nel contempo la nuova data di ultimazione proposta. Se non espressamente accettata entro dieci giorni, la proposta s'intende respinta.

Eventuali proroghe non daranno comunque diritto all'APPALTATORE, salvo patto contrario, di pretendere maggiorazioni dei prezzi contrattuali o indennità.

21. Art. 21 – PROGETTAZIONE E DISEGNI

Il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO indicherà espressamente a chi dovrà far carico la progettazione, quando necessaria per l'esecuzione dei LAVORI.

Nel caso i cui la progettazione sia a carico dell'APPALTATORE, quest'ultimo deve curare lo studio e l'elaborazione dei progetti e dei disegni esecutivi, di insieme e di dettaglio, di tutti i LAVORI.

Prima di dare inizio alla progettazione, l'APPALTATORE dovrà presentare e concordare con il COMMITTENTE un programma dettagliato ed i fogli di sviluppo della progettazione stessa.

Tali progetti e disegni debbono essere rimessi tempestivamente dall'APPALTATORE al COMMITTENTE per il loro esame.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) *Per i LAVORI comunque appaltati:*

- l'APPALTATORE è tenuto a richiedere i disegni che gli occorrono con idoneo preavviso, comunque non inferiore a quello eventualmente previsto in CONTRATTO;
- i disegni che dovessero essere elaborati dall'APPALTATORE, sulla base di disegni di massima forniti dal COMMITTENTE, diverranno esecutivi per la costruzione od il montaggio solo dopo che il COMMITTENTE li avrà autorizzati per iscritto. Tale autorizzazione da parte del COMMITTENTE non manleva l'APPALTATORE stesso, che rimane unico responsabile del progetto e della materiale realizzazione a tutti gli effetti.

b) *Per l'esecuzione dei LAVORI A MISURA:*

- i disegni allegati al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO hanno carattere di massima e potranno in seguito essere modificati dal COMMITTENTE a suo esclusivo ed insindacabile giudizio o per disposizioni delle autorità competenti.

L'APPALTATORE non potrà pretendere a questo titolo maggiori compensi di quelli previsti in CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, né avrà il diritto di recedere dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o di esimersi dai relativi impegni; eventuali LAVORI, di tipo o mix assimilabili a quelli previsti dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, eseguiti in conseguenza delle modifiche apportate, verranno liquidati in base a prezzi non superiori a quelli previsti nel CONTRATTO.

Qualora il COMMITTENTE giudicasse:

- i disegni eseguiti dall'APPALTATORE non soddisfacenti e non rispondenti allo scopo, l'APPALTATORE sarà tenuto a rielaborarli anche completamente, senza acquisire per questo alcun diritto a compensi;
- eventuali parti dell'impianto, eseguite dall'APPALTATORE di sua iniziativa in difformità alle prescrizioni contrattuali, dovranno, se così richiesto dal COMMITTENTE, essere demolite a cura e spese dell'APPALTATORE e non daranno luogo a compensi di sorta.

22. Art. 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

I disegni, le specifiche e la documentazione tecnica consegnata dal COMMITTENTE all'APPALTATORE e quella predisposta dall'APPALTATORE per l'esecuzione dei LAVORI, sono e rimangono di proprietà riservata del COMMITTENTE (vedi art. 44).

L'APPALTATORE si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite dal COMMITTENTE se non per l'esecuzione del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

I disegni affidati all'APPALTATORE e quelli dal medesimo predisposti dovranno essere consegnati al COMMITTENTE al termine dei LAVORI e non dovranno essere in alcun modo riprodotti o messi in circolazione.

Qualora l'APPALTATORE, nel corso dei LAVORI, dovesse modificare il progetto originale, dovrà sottoporre al COMMITTENTE i relativi elaborati prima dell'esecuzione dei LAVORI.

Gli elaborati predisposti dall'APPALTATORE, nel rispetto delle specifiche contrattuali, dovranno essere eseguiti su formati normalizzati, secondo gli standards del COMMITTENTE e su carta riproducibile conformemente a quanto fosse richiesto dal COMMITTENTE.

Sarà a carico dell'APPALTATORE l'aggiornamento dei disegni derivante da qualsiasi variante al progetto originale intervenuta durante l'esecuzione dei LAVORI, compresi gli eventuali rilievi occorrenti.

Tutta la documentazione tecnica aggiornata dovrà essere consegnata dall'APPALTATORE al COMMITTENTE prima della redazione del verbale di accettazione.

23. Art. 23 – MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

Quando il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO preveda che il COMMITTENTE debba fornire materiali, essi saranno consegnati in zone qualsiasi dello STABILIMENTO, od in altro luogo di deposito del COMMITTENTE e dovranno essere scaricati e ritirati direttamente dall'APPALTATORE con appositi "buoni di prelevamento" rilasciati dall'RESPONSABILE DEI LAVORI, il quale avrà cura di indicare il tipo, la quantità ed il numero di CONTRATTO / ACCORDO QUADRO di riferimento, obbligando l'APPALTATORE ad osservare tutte le norme di comportamento e controllo in vigore nello STABILIMENTO.

L'APPALTATORE deve riportare su apposito registro i materiali prelevati a fronte di ciascun CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, annotandovi il numero di CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, gli estremi dei buoni di prelevamento e le quantità impiegate.

L'APPALTATORE, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dal COMMITTENTE, è tenuto a verificarne lo stato, segnalando immediatamente al COMMITTENTE eventuali difetti riscontrati, assumendosi da quel momento ogni responsabilità.

L'APPALTATORE dovrà assicurare inoltre l'accurato immagazzinamento, la protezione contro gli agenti atmosferici e la contabilità di magazzino (entrate, prelievi, resi, ecc.) dei materiali presi in consegna.

Qualsiasi materiale fornito od acquistato dal COMMITTENTE per l'utilizzo da parte dell'APPALTATORE nell'esecuzione dei LAVORI rimarrà di proprietà del COMMITTENTE e, ove

possibile, verrà contrassegnato come tale. Quando i LAVORI verranno completati o altrimenti terminati l'APPALTATORE fornirà al COMMITTENTE l'inventario di ciò che non è stato utilizzato nell'esecuzione dei LAVORI e ne effettuerà la riconsegna secondo le istruzioni ricevute dal COMMITTENTE stesso.

L'eventuale passaggio dei materiali eccedenti dovrà essere sempre regolarizzato con la compilazione da parte dell'RESPONSABILE DEI LAVORI, di buoni versamento nelle forme indicate dalle norme procedurali di STABILIMENTO.

Qualora l'APPALTATORE desideri che gli siano messi a disposizione servizi del COMMITTENTE non previsti dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO e sempre da utilizzare nei LAVORI, lo stesso deve compilare una domanda su carta intestata, firmata da persona autorizzata a rappresentarlo e consegnarlo all'RESPONSABILE DEI LAVORI od al rappresentante del COMMITTENTE.

24. Art. 24 – MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

QUALITA' E IMPIEGO

I materiali di cui è prevista la fornitura a carico dell'APPALTATORE dovranno corrispondere alle prescrizioni del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ed essere di prima scelta e qualità e dovranno essere accompagnati dai necessari certificati di fabbricazione.

Il COMMITTENTE si riserva di verificare il materiale prima della messa in opera.

Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di fornitura dell'APPALTATORE non daranno luogo allo spostamento dei termini di consegna contrattuali.

Il COMMITTENTE potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che fossero deteriorati dopo l'introduzione nello STABILIMENTO, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'APPALTATORE dovrà rimuoverli e sostituirli con altri idonei, a sue spese.

Qualora, senza opposizione del COMMITTENTE, l'APPALTATORE, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento di prezzi ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e le qualità stabilite nei documenti contrattuali.

Il COMMITTENTE potrà disporre le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

L'accettazione dei materiali sarà definitiva solo dopo la loro messa in opera ed il collaudo finale con esito favorevole dei LAVORI.

25. Art. 25 – INGRESSO E USCITA MATERIALI E ATTREZZATURE

Poiché l'entrata e l'uscita dei materiali e attrezzature da e verso lo stabilimento del Committente devono essere debitamente registrate, l'APPALTATORE dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

25.1 I materiali, i macchinari e gli attrezzi di proprietà dell'APPALTATORE, in entrata nello Stabilimento del Committente di Rovereto dovranno essere accompagnati da regolare distinta in duplice copia, con tutte le indicazioni circa la denominazione, la quantità e le dimensioni.

Gli incaricati del Servizio Sorveglianza effettuate le verifiche necessarie, restituiranno all'APPALTATORE una copia dell'elenco debitamente vistata.

25.2 - Per le cassette attrezzi gli Appaltatori dovranno dettagliare, nei suddetti lenchi, i materiali in esse contenuti.

Per il macchinario, oltre specificare le caratteristiche meccaniche, stessa dovranno essere elencati tutti gli accessori di corredo delle macchine stessa.

25.3 - Per l'uscita anche parziale dallo Stabilimento di macchinari, di attrezzi, nonché di materiali di proprietà dell'APPALTATORE quest'ultima dovrà compilare un elenco in duplice copia degli stessi da sottoporre al controllo e visto della Direzione del Dipartimento interessato.

Tale elenco riporterà gli estremi della distinta con la quale il materiale è stato introdotto nello Stabilimento.

L'APPALTATORE dovrà consegnare in Portineria, all'uscita dello Stabilimento, tali elenchi presentando in visione anche la corrispondente nota, elencante i materiali a suo tempo entrati. Il personale di sorveglianza, dopo gli opportuni controlli, visterà gli anzidetti elenchi dei materiali in uscita, restituendone una copia all'APPALTATORE.

25.4 - L'APPALTATORE dovrà presentare, ogni qualvolta il Committente ne faccia richiesta, un inventario di tutti i materiali di loro proprietà giacenti in Stabilimento.

25.5 - L'entrata e l'uscita del materiale dallo Stabilimento è limitata ai giorni feriali (escluso il Sabato) e durante gli orari stabiliti dalla Direzione di Stabilimento.

26. Art. 26 – RESPONSABILITA' PER DANNI E PERDITE

Sono ad esclusivo carico dell'APPALTATORE i danni arrecati a persone, cose e all'ambiente durante l'esecuzione dei LAVORI, salvo che l'APPALTATORE dimostri essere imputabili al COMMITTENTE od a terzi dei quali l'APPALTATORE non debba rispondere.

L'APPALTATORE manleva il COMMITTENTE da ogni responsabilità e l'autorizza ad effettuare, in via cautelativa, una congrua sospensione dei pagamenti.

27. Art. 27 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE deve comunicare per iscritto al COMMITTENTE la data di ultimazione dei LAVORI.

In caso di lavori relativi a investimenti, entro dieci giorni da tale data verrà steso, in contraddittorio, un verbale di ultimazione dei LAVORI.

Come da SOP 34.047, a lavoro ultimato il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori dovrà ritornare dall'Emittente, il quale giudicherà se il lavoro compiuto è stato completato come previsto, e completerà quindi le voci relative alla chiusura.

Il Responsabile dell'esecuzione dei lavori dovrà quindi consegnare copia del Permesso di Lavoro chiuso al Coordinatore dei Lavori per comprovarne la corretta esecuzione.

28. Art. 28 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per gli effetti previsti dalla legge saranno considerate cause non imputabili le seguenti: incendio, terremoto, alluvione, provvedimento di autorità pubblica, guerra, sommossa, scioperi nazionali.

Non costituiscono cause non imputabili gli scioperi di carattere aziendale dell'APPALTATORE e le condizioni atmosferiche avverse quali: pioggia, gelo, neve ecc.

In caso di circostanze considerate non imputabili che rendano necessaria la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione di tutti o parte dei LAVORI, l'APPALTATORE ne darà prontamente notizia scritta al COMMITTENTE il quale deciderà, a suo insindacabile giudizio, se concedere una proroga del termine d'esecuzione dei LAVORI oppure avvalersi della facoltà di risoluzione del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO (qualora ne ricorrano i presupposti).

Qualora le circostanze considerate cause non imputabili siano suscettibili di determinare un ritardo nella consegna dell'opera superiore a tre mesi, od un'interruzione dei servizi per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi, il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO in qualsiasi momento mediante semplice avviso scritto all'APPALTATORE. Lo stesso diritto sarà riconosciuto al COMMITTENTE - indipendentemente dalla durata del ritardo o dell'interruzione qualora non sia possibile, per una specifica esigenza della produzione o dell'attività del COMMITTENTE, un ritardo anche minimo rispetto ai termini contrattuali convenuti senza che ciò arrechi un danno od un grave intralcio a tale attività o produzione.

In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, l'APPALTATORE dovrà restituire al COMMITTENTE tutti gli importi eventualmente già pagati dallo stesso, corrispondenti ad opere non effettuate o non terminate od a servizi non prestati, o, comunque, a LAVORI non utili al COMMITTENTE, maggiorati degli interessi decorrenti dalla data di effettuazione del pagamento da parte del COMMITTENTE, al tasso primario applicato da banche di interesse nazionale alla data di effettuazione dei predetti pagamenti.

29. Art. 29- SANZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nel caso di inadempienza alle obbligazioni per cui è esplicitamente previsto dal presente CAPITOLATO o dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO il diritto del COMMITTENTE di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, il COMMITTENTE potrà disporre, cautelativamente, salvo il diritto alla risoluzione anche in tempo posteriore, la sospensione dei LAVORI, senza applicazione dell'art. 28, lett. B). Rimane fermo, in caso di risoluzione, il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso di pluralità di CONTRATTI, la sospensione potrà essere disposta anche per CONTRATTI diversi da quello a cui si riferisce l'inadempienza.

Gli stessi diritti spettano al COMMITTENTE nei casi in cui eserciti le facoltà previste dagli artt. 1454 e 1662 Cod. Civ. (diffida ad adempiere), trascorso inutilmente il termine previsto dalla diffida.

30. Art. 30 – CESSAZIONE ANTICIPATA E SOSPENSIONE DEI LAVORI

A) Cessazione

Nei casi di termine anticipato dei LAVORI a qualsiasi causa dovuto (recesso del COMMITTENTE, risoluzione per inadempimento dell'APPALTATORE, impossibilità sopravvenuta, ecc.) l'APPALTATORE dovrà ottemperare alle disposizioni che saranno impartite dal COMMITTENTE per attuare la cessazione dei LAVORI e lo sgombero del CANTIERE.

Il COMMITTENTE accerterà lo stato di consistenza delle opere, impianti, materiali e manufatti a piè d'opera ed a magazzino, attrezzature ed installazioni di CANTIERE, entità dei servizi resi fino a quel momento; tale stato di consistenza sarà firmato dalle parti ed allegato al verbale di cessazione dei LAVORI.

E' inteso che le spese derivanti dalle operazioni summenzionate e comunque direttamente od indirettamente dipendenti dalla cessazione dei LAVORI, saranno a carico dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE non avrà il diritto di ritirare dal CANTIERE materiali, manufatti, attrezzature ed installazioni né di eseguire smontaggi ed operazioni che rendano questi ultimi non utilizzabili, senza autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE, all'atto della cessazione dei LAVORI, compilerà la situazione contabile di avanzamento dei LAVORI che sarà trasmessa all'APPALTATORE, come disposto per i normali stati di avanzamento.

La fatturazione ed il pagamento di tale situazione dovranno essere autorizzati in sede di collaudo provvisorio.

In sede di tale collaudo provvisorio saranno pure contabilizzati eventuali crediti dell'APPALTATORE per materiali, manufatti ed installazioni di CANTIERE di cui il COMMITTENTE non richieda la rimozione e che l'APPALTATORE sarà perciò tenuto a lasciare in CANTIERE perché siano utilizzati dal COMMITTENTE o da altri suoi appaltatori.

Il COMMITTENTE, in alternativa a quanto sopra, avrà diritto di chiedere la rimessa in pristino del terreno e l'asportazione di tutte le parti di opera già effettuate o installate che il COMMITTENTE stabilisca di non trattenere.

Se la cessazione è dovuta a inadempimento dell'APPALTATORE, il prezzo di fatturazione dei LAVORI effettuati dall'APPALTATORE e trattenuti dal COMMITTENTE (fatto salvo ogni diritto del COMMITTENTE per effetto della risoluzione) sarà equivalente al minor valore fra il costo effettivo dei beni fatturati dimostrato dall'APPALTATORE ed il valore di mercato, tenuto conto del loro stato di usura, di vetustà e loro eventuali non conformità.

Negli altri casi di cessazione, i prezzi da corrisondersi all'APPALTATORE per i LAVORI da esso effettuati saranno uguali ai prezzi indicati nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, nel caso di LAVORI A MISURA. Nel caso invece di LAVORI A CORPO, il prezzo da corrispondere sarà equivalente alla percentuale di tale prezzo, corrispondente alla percentuale rappresentata dalla parte dei LAVORI trattenuti dal COMMITTENTE.

Nel caso in cui la cessazione sia dovuta ad esclusivo fatto del COMMITTENTE, esso corrisponderà altresì all'APPALTATORE, a tacitazione di qualsiasi suo eventuale diritto, un importo una tantum pari al 10% dell'ammontare dei LAVORI ancora da eseguire in base al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO al momento della cessazione, qualora l'APPALTATORE abbia eseguito almeno un terzo dei LAVORI oppure pari al 5% negli altri casi.

Tale indennizzo si intenderà sostitutivo di qualsiasi altro indennizzo cui l'APPALTATORE potesse aver diritto in base a quanto disposto all'art. 1671 Cod. Civ.

B) Sospensione per necessità del COMMITTENTE

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di ordinare, per proprie necessità, la sospensione totale o parziale dei LAVORI per il periodo di tempo che riterrà opportuno.

La sospensione e la successiva ripresa dovranno essere certificate da appositi verbali.

L'APPALTATORE avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione LAVORI pari alla durata della sospensione.

In tali periodi i CANTIERI dovranno rimanere completamente integri nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Ove il COMMITTENTE, durante detti periodi, non consentisse l'allontanamento dei mezzi e del personale dell'APPALTATORE e detti mezzi e personale non potessero essere utilizzati diversamente nell'ambito del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o di altri CONTRATTI in corso, l'APPALTATORE avrà diritto ad un indennizzo da stabilirsi di comune accordo fra le parti.

Qualora il COMMITTENTE disponesse la sospensione totale dei LAVORI per un periodo superiore a quattro mesi, l'APPALTATORE potrà recedere dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO dandone comunicazione scritta al COMMITTENTE.

31. Art. 31 – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - PENALITA' PER RITARDI

I termini previsti nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO per l'ultimazione e l'avanzamento dei LAVORI devono intendersi inderogabili.

Per ultimazione dei LAVORI s'intende il compimento da parte dell'APPALTATORE non solo delle opere e servizi oggetto del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, ma di tutte le attività accessorie ed integrative come pulizia, sgomberi, ripristini, sistemazioni, ecc. e comunque necessarie per mettere il COMMITTENTE in condizioni di utilizzare i LAVORI alle condizioni e conformemente alle esigenze indicate o presupposte dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

In casi di ritardo rispetto alle date previste, l'APPALTATORE sarà obbligato a pagare al COMMITTENTE la penalità stabilita nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o, se questa non fosse contrattualmente stabilita, una penalità convenzionale dell'1% del corrispettivo globale (o del presumibile corrispettivo totale nel caso di LAVORI A MISURA) per settimana nel corso delle due prime settimane di ritardo e del 2% per ogni settimana successiva fino ad un massimo del 10% di tale corrispettivo. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti.

Se il ritardo (anche per cumulo) superasse il periodo di tre settimane, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

32. Art. 32 – MANUTENZIONE FINO ALLA PRESA IN CONSEGNA

L'APPALTATORE è responsabile della conservazione delle cose oggetto dei LAVORI, senza diritto a compensi particolari, sino alla data del verbale di presa in consegna. Nel caso di impianti funzionanti prima della data di presa in consegna, l'APPALTATORE sarà responsabile dell'esercizio e della manutenzione, al fine di garantirne la conservazione in condizioni di sicurezza e l'efficienza. L'eventuale immissione del COMMITTENTE nel possesso di fatto di parte o della totalità delle cose oggetto dei LAVORI, prima della presa in consegna, come pure l'eventuale loro utilizzazione, non comporta accettazione.

33. Art. 33 – COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA

La presa in consegna delle cose oggetto dei LAVORI si perfeziona alla data del collaudo definitivo pienamente positivo.

L'APPALTATORE dovrà preavvertire il COMMITTENTE per l'esecuzione dei collaudi con almeno venti giorni lavorativi di anticipo.

Il COMMITTENTE comunicherà all'APPALTATORE il nominativo del collaudatore preposto ai collaudi.

In ogni caso il collaudo dei LAVORI sarà fatto a cura e spese dell'APPALTATORE, mentre il collaudatore sarà nominato dal COMMITTENTE e da esso compensato direttamente, salvo diverso accordo.

Il collaudo delle opere in cemento armato ed a struttura metallica di cui all'art. 1 della Legge n. 1086 del 5.11.1971 e successive modificazioni, dovrà essere eseguito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della Legge sopracitata.

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1668 Cod. Civ, il COMMITTENTE sarà perciò libero di non accettare l'opera e risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, anziché chiedere una riduzione del prezzo, anche in caso di non conformità a prescrizioni non essenziali, a meno che l'APPALTATORE non abbia posto rimedio alla non conformità o difettosità riscontrate entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre un mese dall'avvenuto collaudo.

Se per l'effettuazione delle operazioni di collaudo saranno necessarie prestazioni di manodopera, noleggi, ponteggi e mezzi d'opera, ecc., le spese relative s'intendono a carico dell'APPALTATORE.

Qualora l'APPALTATORE, sebbene regolarmente invitato, non assista alle operazioni di collaudo, questo si considererà regolarmente effettuato ed il COMMITTENTE invierà copia del verbale all'APPALTATORE per sue osservazioni.

Nel caso che l'APPALTATORE non faccia pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla spedizione del verbale, questo si intenderà approvato a tutti gli effetti.

Ove l'APPALTATORE non assista all'effettuazione del collaudo, nei casi in cui la sua presenza è necessaria per il regolare svolgimento dello stesso, l'opera si riterrà non consegnata a tutti gli effetti con applicazione delle penalità di cui all'art. 29.

I rischi relativi al risultato dei LAVORI resteranno a carico esclusivo dell'APPALTATORE fino al momento dell'espletamento del collaudo definitivo.

Nel caso in cui non sia previsto alcun collaudo, dovrà essere redatto apposito verbale di presa in consegna o termine LAVORI che certificherà l'avvenuto adempimento di tutti gli oneri previsti dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO a carico dell'APPALTATORE, il completamento dei LAVORI e le eventuali riserve.

34. Art. 34 – VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I tempi delle fasi di svolgimento dei LAVORI sono definiti dai seguenti documenti:

Verbale di inizio LAVORI;

Verbale di sospensione LAVORI;

Verbale di ripresa LAVORI;

Verbale di ultimazione LAVORI;

Certificato di collaudo;

Verbale di presa in consegna.

Nulla in tali documenti potrà essere interpretato come avente efficacia modificativa del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

35. Art. 35 – GARANZIE E DIFETTI DI ESECUZIONE

A. GARANZIA DI PROGETTO

L'APPALTATORE si assume la responsabilità della progettazione, qualora affidatagli dal Committente, e risponderà della perfezione del progetto secondo le regole della migliore tecnica propria dei LAVORI.

B. GARANZIA DI REALIZZAZIONE

L'APPALTATORE è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi secondo quanto previsto dagli artt. 1667 e segg. Cod. Civ. a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna e per tutto il tempo stabilito dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o dalla Legge.

Il COMMITTENTE avrà il diritto di avvalersi delle garanzie previste all'art. 1667 e segg. Cod. Civ. per i vizi e le non conformità che, pur se in astratto riconoscibili, non siano stati effettivamente rilevati al momento del collaudo e non siano stati perciò indicati nel verbale, a condizione che tali vizi e non conformità vengano denunciati all'APPALTATORE entro sessanta giorni dalla scoperta, a meno che siano stati riconosciuti da questi.

L'APPALTATORE garantisce la perfetta rispondenza delle forniture e dei montaggi alle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali specificate nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

L'APPALTATORE garantisce inoltre la perfetta esecuzione a regola d'arte e che i materiali impiegati sono delle migliori qualità esistenti per lo scopo a cui sono destinati.

L'APPALTATORE si assume la responsabilità della buona esecuzione dei LAVORI nel rispetto ed in conformità alle specifiche contrattuali e risponderà di eventuali difetti adoperandosi prontamente per la loro eliminazione pena l'integrale risarcimento dei danni che il committente dovesse subire. Durante il periodo di garanzia, l'APPALTATORE si impegna a sostituire, o se possibile riparare, nel minor tempo possibile a sua cura e spese, sia per i materiali che per la mano d'opera, le parti che in qualsiasi momento fino al termine della garanzia stessa presentassero difetti imputabili alla fornitura, al montaggio o all'errata progettazione.

Per qualsiasi difetto che venisse riscontrato durante il periodo di garanzia, il COMMITTENTE darà comunicazione scritta all'APPALTATORE, che dovrà prendere tutti i provvedimenti del caso, dando pronto riscontro al COMMITTENTE della data in cui provvederà alla riparazione e/o sostituzione.

I materiali aggiunti o sostituiti dovranno essere resi franco destino con imballaggio a spese dell'APPALTATORE.

Per le parti aggiunte sostituite o riparate, le garanzie stabilite per la fornitura si intendono in tutto rinnovate per un ulteriore periodo pari a quello della garanzia contrattuale.

Ove l'APPALTATORE non provvedesse a quanto dovuto, il COMMITTENTE farà eseguire a terzi i LAVORI o le parti di LAVORI contestati, addebitandone il relativo importo all'APPALTATORE, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dal COMMITTENTE stesso.

Qualora l'eliminazione dei difetti comportasse qualunque danno ad altri LAVORI già eseguiti od in corso di esecuzione, l'APPALTATORE sarà tenuto al ripristino completo, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal COMMITTENTE, qualora questa avesse fatto eseguire detti LAVORI da terzi, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

36. Art. 36 – DOCUMENTI DI TRASPORTO E CONSEGNA

I documenti di trasporto/consegna dovranno indicare sempre:

- numero dell'ordine del Committente
- codice materiale (se indicato in ordine)
- descrizione del materiale/servizio come riportata in ordine

37. Art. 37 – CONTABILITA' E FATTURAZIONE

La contabilità e la fatturazione dovranno avvenire nel rispetto dei requisiti formali della legislazione tributaria vigente; documenti contabili e fatture dovranno recare indicazione del numero d'ordine e/o CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ed essere inviati in triplice copia agli uffici di Rovereto del Committente. Conteggi e fatture dovranno corrispondere alle voci d'ordine/CONTRATTO / ACCORDO QUADRO del Committente. Prima di emettere la fattura l'APPALTATORE dovrà attenersi tassativamente alla seguente procedura:

1. consegna contabilità relativa a stato avanzamento lavori ovvero contabilità finale a persona incaricata dai Servizi Tecnici di stabilimento indicata dal Committente
2. attendere Benestare Lavori Eseguiti (BLE) che sarà trasmesso all'APPALTATORE dal Committente in un congruo tempo.
3. emettere fattura per importo pari a quello indicato nel BLE emesso dal Committente. In nessun caso saranno accettate e pagate fatture emesse dall'APPALTATORE senza preventiva emissione e trasmissione del relativo BLE da parte del Committente.

Eventuali contestazioni sulla contabilità presentata dall'APPALTATORE potranno dar luogo alla ritardata o mancata emissione del BLE da parte del Committente, fino a risoluzione della contestazione stessa

Ciascuna fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine / contratto.

I conteggi basati su prestazioni a misura/economia potranno essere redatti solo in base a giustificativi originali firmati dal Committente.

38. Art. 38 – PAGAMENTO

Le modalità e le condizioni di pagamento sono stabilite in CONTRATTO / ACCORDO QUADRO.

In ogni caso i pagamenti effettuati a titolo di acconto non significano accettazione neppure parziale.

Nessun interesse è riconosciuto all'APPALTATORE per gli importi a pagamento contrattualmente differito.

Se l'importo non corrisponde a quello autorizzato dal COMMITTENTE alla fatturazione, il COMMITTENTE ha diritto a respingere la fattura.

Se la fattura risulta emessa in data anteriore a quella dell'emissione della relativa autorizzazione da parte del COMMITTENTE, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'autorizzazione.

Qualora il COMMITTENTE per motivi riconducibili all'APPALTATORE ritardasse la compilazione delle situazioni di avanzamento dei LAVORI e ne conseguisse un ritardo nei pagamenti, l'APPALTATORE non avrà diritto di richiedere interessi o indennità di qualsiasi specie.

La forma di pagamento ammessa è a mezzo Rimessa Diretta.

A seguito di contestazioni delle opere o dei servizi o degli stati di avanzamento dei LAVORI, quale che ne sia la giustificazione, il COMMITTENTE potrà differire i pagamenti da effettuarsi all'APPALTATORE, a qualsiasi titolo, anche se relativi ad un CONTRATTO / ACCORDO QUADRO diverso, oltre le scadenze pattuite senza perciò dover riconoscere alcun interesse o indennità all'APPALTATORE.

39. Art. 39 – ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'APPALTATORE, su richiesta scritta del COMMITTENTE, è impegnato a mettere a disposizione per la preparazione alla messa in marcia e per la fase di avviamento degli impianti (ove previsti), mezzi e personale proprio.

40. Art. 40 – IMPEGNO DI SEGRETEZZA e CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'APPALTATORE si impegna a mantenere riservate, durante la vigenza del contratto ed anche successivamente, qualsiasi informazione e/o documento riservato del quale possa venire a conoscenza nell'ambito delle attività previste dal presente contratto.

Tali informazioni, dati e notizie riservate saranno in ogni caso utilizzate da L'APPALTATORE, ai soli scopi per i quali ne fosse stata posta a conoscenza.

L'APPALTATORE si impegna nella gestione, conservazione e trasmissione delle informazioni qualificate da Committente come confidenziali, ad adottare misure di sicurezza idonee a preservare e garantire la riservatezza delle medesime; in particolare, L'APPALTATORE si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri collaboratori le linee guida ISEC sulla sicurezza delle informazioni, emanate da Committente che, con la sottoscrizione del presente contratto, L'APPALTATORE dichiara di conoscere ed accettare, impegnandosi altresì ad adeguarsi ad eventuali modifiche di dette norme che dovessero essergli comunicate.

Tutti i documenti che saranno prodotti da L' APPALTATORE nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, o le informazioni riservate che potrebbero essere date ad essa o a cui la stessa avrà accesso per tutta la durata del presente contratto, saranno e rimarranno di esclusiva proprietà di Committente.

L'APPALTATORE al termine del presente contratto, restituirà a Committente tutto il materiale ed i documenti di qualsiasi natura di proprietà di Committente di cui sia entrata in possesso nel corso del rapporto contrattuale.

41. Art. 41 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI DATI

Con riferimento al disposto del art. 13 del Decreto legislativo 196/03, le parti si danno reciprocamente atto di essere informate che i loro dati saranno trattati, in accordo alle disposizioni del suddetto decreto, per tutte le finalità imposte da obblighi normativi e/o necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente accordo e che in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all' art. 7 del Decreto 196/03.

Le parti si impegnano a trattare le informazioni confidenziali reciprocamente fornite o delle quali possano venire a conoscenza, al solo scopo di realizzare lo scopo del presente accordo e a non utilizzarle per qualsivoglia altra attività né a trasmetterle a soggetti terzi, salva la specifica autorizzazione per iscritto della parte da cui l'informazione proviene.

Qualora L'APPALTATORE, per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, necessiti di trattare dati personali di cui il COMMITTENTE risulti "Titolare del trattamento", il COMMITTENTE provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs 196/03, a nominare L'APPALTATORE per iscritto e con separato atto quale "Responsabile del trattamento dei dati".

42. Art. 42 - PUBBLICITÀ

E' fatto divieto all'APPALTATORE, ai suoi dipendenti ed a tutte le persone comunque interessate all'esecuzione dei LAVORI, di dare qualsiasi pubblicità dei rapporti con il COMMITTENTE senza sua espressa autorizzazione scritta.

43. Art. 43 - BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE

L'APPALTATORE manleverà il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o dei metodi di lavoro impiegati.

Pertanto nel caso in cui il COMMITTENTE fosse convenuto in giudizio ad istanza di terzi reclamanti che i LAVORI o parti di essi costituiscono violazione di un qualsiasi diritto brevettuale dentro o fuori dall'Italia, ovvero costituiscono concorrenza sleale, il COMMITTENTE notificherà all'APPALTATORE tale azione e l'APPALTATORE avrà l'obbligo di provvedere a sue spese e suo rischio:

1. a sostenere ogni causa o procedimento legale intentato contro il COMMITTENTE, intervenendo in garanzia nei relativi giudizi e fornendogli, secondo il caso, i necessari poteri, informazioni ed assistenza;
 2. a sostenere tutte le conseguenze economiche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria emessi contro il COMMITTENTE;
 3. nel caso in cui la sentenza dovesse stabilire che i LAVORI o parte di essi costituiscono violazione di diritti altrui e ne venisse proibito l'uso parziale o totale, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di mettere in grado il COMMITTENTE, a scelta di quest'ultimo, di continuare ad usarne le parti immuni da violazione, o di modificarli in modo da non costituire violazione, o di rimuoverli e rimborsare allo stesso il prezzo.
- In ogni caso l'APPALTATORE sarà tenuto al risarcimento dei danni patiti dal COMMITTENTE.

44. Art. 44 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Materiale sui risultati od elaborati derivanti da attività di progettazione, ricerca, sviluppo, programmazione (software), indagini e comunque derivanti da tutte le attività commissionate dal Committente, apparterranno al Committente che sarà libero di usarli e divulgarli nel modo che riterrà più opportuno, senza che debba riconoscere pagamenti e obbligazioni a favore dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE collaborerà con il Committente nel preparare tutta la documentazione necessaria per formalizzare la proprietà intellettuale sui Risultati/Elaborati e per ottenere la protezione brevettuale dovunque il Committente ritenga opportuno. L'APPALTATORE da questo momento cede al Committente tutti i suoi diritti ed interessi, sotto qualsiasi forma, sui Risultati/Elaborati di cui sopra.

45. Art. 45 - RECESSO DAL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di recedere dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO in uno qualsiasi dei seguenti momenti:

1. prima che l'APPALTATORE abbia iniziato l'organizzazione del CANTIERE (se previsto);
2. durante l'organizzazione da parte dell'APPALTATORE del CANTIERE (se previsto);
3. prima dell'inizio dei LAVORI;
4. durante l'esecuzione dei LAVORI.

La decisione del COMMITTENTE di risolvere con effetto immediato il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, sarà notificata all'APPALTATORE, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso n. 1., la decisione del COMMITTENTE non produrrà a favore dell'APPALTATORE alcun diritto a risarcimento di danni, né alcun compenso per la mancata realizzazione dei LAVORI.

Nei casi n. 2. e n. 3., l'APPALTATORE avrà diritto soltanto ad un indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo fra le parti, in relazione alle spese vive e documentate sostenute dall'APPALTATORE per il trasporto e l'installazione del CANTIERE e delle relative attrezzature.

Nel caso n. 4., si applicherà l'art. 28, lett. A).

46. Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / ACCORDO QUADRO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Oltre che nei casi specificamente previsti nel presente CAPITOLATO e nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, qualora l'APPALTATORE sia gravemente inadempiente anche ad uno qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente CAPITOLATO e nel CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, il COMMITTENTE avrà il diritto di considerare senz'altro risolto il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.

47. Art. 47 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'APPALTATORE non può dare in subappalto neppure una parte dei LAVORI se non a seguito di previa autorizzazione scritta da parte del COMMITTENTE.

Qualora si renda necessario il ricorso al subappalto, l'APPALTATORE dovrà farne richiesta scritta, al COMMITTENTE, almeno 48 ore prima dell'inizio dei LAVORI che intende subappaltare indicando per ogni subappalto:

- a) il numero e l'oggetto del CONTRATTO / ACCORDO QUADRO;
- b) la descrizione più dettagliata possibile dell'oggetto del subappalto;
- c) la ragione sociale e sede dell'impresa alla quale intende subappaltare i LAVORI;

- d) la posizione assicurativa INPS e INAIL dell'impresa;
- e) il nominativo del responsabile dell'impresa e del responsabile dell'esecuzione LAVORI;
- f) l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel subappalto, indicando per ciascun dipendente i dati anagrafici, la qualifica, ed allegando, sempre per ognuno di essi, copia del nullaosta rilasciato dal competente Ufficio del lavoro comprovante l'effettiva dipendenza del lavoratore;
- g) il numero di iscrizione dell'impresa alla CCIAA, allegando valido certificato (o copia) rilasciato dalla stessa.

I LAVORI subappaltati devono iniziare solo ed esclusivamente dopo benestare scritto da parte del COMMITTENTE e firmato per accettazione dall'APPALTATORE.

In caso di autorizzazione, essa non libererà per qualsiasi motivo o ragione l'APPALTATORE dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali; questi avrà altresì l'obbligo di imporre ai propri subappaltatori l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del COMMITTENTE e le eventuali altre obbligazioni indicate dal COMMITTENTE nell'atto di autorizzazione.

Il COMMITTENTE resta completamente estraneo ai rapporti tra APPALTATORE e subappaltatori, così come in quelli tra APPALTATORE e suoi fornitori; divergenze o accordi fra essi non potranno, perciò, essere invocati per giustificare richieste di modifiche contrattuali, ritardi, maggiori compensi, ecc.

L'APPALTATORE sarà tenuto a definire al più presto ogni possibile divergenza al riguardo, provvedendo, eventualmente, alla tempestiva sostituzione del subAPPALTATORE o L'APPALTATORE, anche se ciò dovesse comportare maggiori oneri, non suscettibili di riconoscimento da parte del COMMITTENTE.

L'inadempimento da parte dell'APPALTATORE degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, darà diritto al COMMITTENTE di risolvere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.

Qualora l'impresa abbia nel suo organico lavoratori in apprendistato, gli stessi potranno operare all'interno dello stabilimento solo ed unicamente se accompagnati da persona qualificata.

48. Art. 48- DIVIETO DI CESSIONE

Il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO non è cedibile.

Il credito derivante all'APPALTATORE in relazione al CONTRATTO / ACCORDO QUADRO non potrà, sotto qualsiasi forma, essere oggetto di cessione o di delegazione di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di cedere il CONTRATTO / ACCORDO QUADRO alle società indicate nella Premessa del presente CAPITOLATO.

49. Art. 49 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni controversia, nascente dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO, foro esclusivamente competente è quello della sede legale del COMMITTENTE.

In quanto non derogato dal CONTRATTO / ACCORDO QUADRO o dal presente CAPITOLATO, si applicano le norme del Codice Civile.

Allegato 1: Policy Suanfarma di “Corporate Responsibility”

Suanfarma è un'azienda che agisce in modo responsabile e con pieno senso civico, e come tale vuole essere riconosciuta. Facciamo tutto ciò che è possibile per operare in modo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, al fine di garantire il successo a lungo termine della nostra impresa.

I valori di fondo di Suanfarma sono basati sui diritti fondamentali di ogni individuo, come il rispetto della privacy, la libertà di opinione e di espressione, la libertà di associazione, la non discriminazione e il diritto di essere ascoltati.

___ Ci impegniamo a promuovere e a difendere, nella nostra area di influenza, i diritti definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Nelle nostre attività imprenditoriali, non tolleriamo violazioni dei diritti dell'uomo.

I nostri collaboratori sono determinanti per il nostro successo. Le nostre policy relative alle risorse umane e alla gestione del business sono basate sulla lealtà, sulla trasparenza e sul rispetto reciproco.

___ Assicuriamo retribuzioni competitive ed eque, ampiamente superiori a quanto necessario per soddisfare i bisogni essenziali della vita. Vogliamo che i nostri collaboratori possano dedicarsi anche alla famiglia, alla vita sociale e al tempo libero.

___ Facciamo il possibile per offrire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro stimolante e interessante, ricco di opportunità di sviluppo personale e professionale, e ci aspettiamo da loro impegno e performance di alto livello, per garantire il successo di Suanfarma.

___ Riconosciamo e rispettiamo le diversità culturali presenti nel mercato mondiale. Ci impegniamo a favorire il rispetto e la conservazione di queste diversità ricercando, formando, incoraggiando e trattenendo i collaboratori migliori, a qualsiasi cultura appartengano.

___ Non tolleriamo il lavoro coatto, né qualsiasi altra forma di sfruttamento. Sosteniamo i programmi finalizzati ad abolire lo sfruttamento del lavoro dei minori, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'infanzia.

___ Crediamo nella possibilità di dialogo costruttivo tra dipendenti e azienda e sosteniamo il principio della libertà di associazione.

Vogliamo essere leader nell'ambito della salute, della sicurezza e della protezione dell'ambiente (HSE)

___ La salute e la sicurezza dei nostri collaboratori, delle comunità locali, dei clienti e dei consumatori e di chiunque sia coinvolto nelle nostre attività, così come il rispetto dell'ambiente, hanno la priorità assoluta nella gestione del business.

___ Ci impegniamo a utilizzare in modo efficiente le risorse naturali e a ridurre al minimo l'impatto che le nostre attività e i nostri prodotti, nel corso del loro ciclo di vita, esercitano sull'ambiente. Prendiamo in considerazione tutte le possibili implicazioni in ambito HSE (Health, Safety & Environment) per garantire che i benefici dei nuovi prodotti, processi o tecnologie, siano superiori agli eventuali rischi. Aggiorniamo periodicamente le nostre valutazioni, alla luce di nuovi elementi di attenzione o di nuove evidenze.

___ Nell'innovazione e nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, utilizziamo sempre un approccio basato sulla precauzione. A questo fine, adottiamo un modo di procedere graduale, favoriamo il confronto scientifico tra gli esperti, analizziamo i rischi e i benefici di un'innovazione in modo scientifico e trasparente.

Teniamo in considerazione le aspettative e le preoccupazioni di tutti gli interlocutori

___ Siamo consapevoli degli interessi degli azionisti, dei collaboratori, dei clienti, delle comunità locali, delle autorità e del grande pubblico in merito al nostro comportamento imprenditoriale, così come dell'impatto delle nostre attività sulla salute, la sicurezza e l'ambiente. Forniamo le informazioni necessarie e ascoltiamo attentamente tutte le parti interessate. Nel valutare prodotti, processi e tecnologie in qualche modo controversi, cerchiamo il dialogo con tutti gli interlocutori.

___ Migliorare la salute e la qualità della vita di tutte le persone è una responsabilità condivisa tra il settore privato, quello pubblico e le altre parti interessate. *Suanfarma* sostiene attivamente tutti gli sforzi finalizzati a migliorare ed estendere l'accessibilità alle cure da parte dei pazienti.

Integriamo i principi di Corporate Citizenship nelle strategie di business

___ Gestiamo in modo attivo, coerente ed efficace i processi di implementazione di questa policy. Ogni nostro settore di business istituisce le strutture adeguate e destina le risorse sufficienti a garantirne il rispetto.

___ Valutiamo i progressi e verifichiamo il rispetto di questa policy, delle relative linee guida e dei regolamenti attuativi, attraverso audit interne e esterne, e attraverso verifiche dei responsabili.

___ Nel nostro business, diamo la priorità ai partner e fornitori che condividono questi valori relativi alla società e all'ambiente, e sosteniamo i loro sforzi per promuovere gli stessi principi nell'ambito delle loro attività.

___ Incoraggiamo, tra i nostri collaboratori, la presa di coscienza e la messa in atto di questa policy; a questo fine, forniamo le informazioni necessarie e l'opportuna formazione perché possano sviluppare al meglio le proprie competenze.

___ Tutti i collaboratori devono conformarsi a questa policy, alle relative linee guida e ai regolamenti applicabili alla loro area di responsabilità.

Suanfarma aderisce ai principi sanciti dal Global Compact delle Nazioni Unite, alla 'Business Charter for Sustainable Development' della Camera di Commercio Internazionale e al programma 'Re- sponsible Care' dell'industria chimica.